



Comune di
Capurso
Provincia di Bari

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Servizio Tributi

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**

- I U C -

- **Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/09/2014**
- **Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2017**
- **Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2018**

INDICE

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Oggetto del regolamento e ambito di applicazione	Pag. 5
Articolo 2	Presupposto	Pag. 5
Articolo 3	Componenti del tributo	Pag. 5
Articolo 4	Soggetto attivo	Pag. 5

TITOLO 2 DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU

Articolo 5	Oggetto del Titolo e ambito di applicazione	Pag. 6
Articolo 6	Presupposto impositivo dell'IMU	Pag. 6
Articolo 7	Soggetti passivi	Pag. 7
Articolo 8	Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo	Pag. 7
Articolo 9	Definizione di abitazione principale e relativa pertinenza	Pag. 8
Articolo 10	Base imponibile	Pag. 9
Articolo 11	Riduzione della base imponibile	Pag. 11
Articolo 12	Esenzioni	Pag. 12
Articolo 13	Determinazione delle aliquote	Pag. 14
Articolo 14	Detrazione per l'abitazione principale	Pag. 14
Articolo 15	Versamento dell'imposta	Pag. 15
Articolo 16	Riserva di gettito a favore dello Stato	Pag. 16
Articolo 17	Dichiarazione IMU	Pag. 16
Articolo 18	Comunicazioni	Pag. 17

TITOLO 3 DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI

Articolo 19	Oggetto del Titolo e ambito di applicazione	Pag. 18
Articolo 20	Presupposto impositivo e finalità della TASI	Pag. 18
Articolo 21	Soggetti passivi	Pag. 18
Articolo 22	Immobili soggetti al tributo ed esenzioni	Pag. 19
Articolo 23	Periodi di applicazione del tributo	Pag. 20
Articolo 24	Determinazione della base imponibile	Pag. 20
Articolo 25	Determinazione delle aliquote e detrazioni	Pag. 21
Articolo 26	Servizi indivisibili e relativi costi	Pag. 22
Articolo 27	Dichiarazione TASI	Pag. 22
Articolo 28	Versamento del tributo	Pag. 23

TITOLO 4 DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI

CAPO I° – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 29	Oggetto del Titolo e ambito di applicazione	Pag. 25
Articolo 30	Presupposto impositivo, definizioni, finalità e natura della TARI	Pag. 25
Articolo 31	Soggetti passivi	Pag. 26
Articolo 32	Gestione e classificazione dei rifiuti	Pag. 26

Articolo 33	Rifiuti assimilati agli urbani	Pag. 27
Articolo 34	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	Pag. 27
CAPO II° – ESCLUSIONI		
Articolo 35	Locali e aree scoperte non soggette alla tassa	Pag. 28
Articolo 36	Esclusione dall'obbligo di conferimento	Pag. 29
CAPO III° – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE: SUPERFICIE TASSABILE		
Articolo 37	Determinazione della superficie tassabile	Pag. 29
Articolo 38	Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e riduzione della superficie	Pag. 30
CAPO IV° – TARIFFE		
Articolo 39	Costo di gestione	Pag. 31
Articolo 40	Piano finanziario	Pag. 31
Articolo 41	Determinazione della tariffa	Pag. 32
Articolo 42	Articolazione della tariffa	Pag. 33
Articolo 43	Tariffa per le utenze domestiche	Pag. 33
Articolo 44	Occupanti le utenze domestiche	Pag. 34
Articolo 45	Tariffa per le utenze non domestiche	Pag. 35
Articolo 46	Classificazione delle utenze non domestiche	Pag. 35
Articolo 47	Periodi di applicazione della tassa	Pag. 36
Articolo 48	Istituzioni scolastiche statali	Pag. 36
Articolo 49	Tassa giornaliera	Pag. 37
Articolo 50	Tributo provinciale	Pag. 37
CAPO V° – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI		
Articolo 51	Riduzioni per le utenze domestiche	Pag. 38
Articolo 52	Esenzioni per le utenze domestiche a completamento di interventi socio-assistenziali	Pag. 39
Articolo 53	Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	Pag. 39
Articolo 54	Riduzioni per il riciclo	Pag. 40
Articolo 55	Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	Pag. 40
Articolo 56	Modalità pratiche per la fruizione dei benefici	Pag. 41
Articolo 57	Cumulo di riduzioni e agevolazioni – Coperture contabili	Pag. 41
Articolo 58	Incentivi al conferimento presso il Punto Ecologico Comunale	Pag. 41
CAPO VI° – DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELLA TASSA		
Articolo 59	Dichiarazione TARI	Pag. 42
Articolo 60	Comunicazioni tra uffici comunali	Pag. 43
Articolo 61	Versamento della tassa	Pag. 44

TITOLO 5 DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 62	Funzionario responsabile	Pag. 45
Articolo 63	Verifiche e accertamenti	Pag. 45
Articolo 64	Sanzioni ed interessi	Pag. 46
Articolo 65	Contenzioso, accertamento con adesione e istituti deflattivi	Pag. 47
Articolo 66	Riscossione coattiva	Pag. 47
Articolo 67	Rimborsi e compensazioni	Pag. 47
Articolo 68	Importi minimi	Pag. 48
Articolo 69	Potenziamento dell'ufficio tributi	Pag. 48
Articolo 70	Disposizioni finali	Pag. 48
Articolo 71	Entrata in vigore	Pag. 49

TABELLE E ALLEGATI

Tabella 1	Valori venali di riferimento di cui all'articolo 10, comma 1.2, ultimo periodo	Pag. 50
Allegato A	Sostanze non pericolose assimilate ai rifiuti urbani di cui all'articolo 33, comma 1	Pag. 51
Allegato B	Categorie di utenze non domestiche di cui all'articolo 42, comma 2	Pag. 53

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Capurso, istituita dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti per l'applicazione dei tributi e per le relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO

1. L'Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro costituito dall'utilizzo di immobili e collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ARTICOLO 3

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a) *la componente di natura patrimoniale*, costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 e all'articolo 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e ss.mm.ii.;
 - b) *la componente riferita ai servizi*, articolata a sua volta in:
 - b.I) *Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)*, di cui all'articolo 1, commi 669 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n. 147, destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal Titolo 3 del presente regolamento;
 - b.II) *Tassa sui Rifiuti (TARI)*, di cui all'articolo 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in conformità al relativo Piano Finanziario.

ARTICOLO 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'Imposta Unica Comunale, per tutti i tributi in cui essa è articolata, è il Comune di Capurso in relazione agli immobili che insistono sul suo territorio e soggetti agli stessi tributi.
2. Il soggetto attivo, come identificato al comma precedente, ha competenza sull'accertamento, riscossione, sanzioni, interessi, rimborsi e contenzioso per tutti i tributi in cui è articolata l'Imposta Unica Comunale, relativamente a qualsiasi immobile insistente sul suo territorio.

TITOLO 2 – DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU -

ARTICOLO 5 OGGETTO DEL TITOLO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Capurso dell'Imposta Municipale Propria (IMU) introdotta nell'ordinamento tributario locale dall'articolo 7 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 e istituita e disciplinata dagli articoli 8 e 9 del medesimo D.Lgs. n. 23/2011, dall'articolo 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214, dall'articolo 1, comma 380, della Legge 24/12/2012 n. 228 e dall'articolo 1, commi 707 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n. 147, e ne assicura la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente Titolo si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti per l'applicazione dell'IMU e per le relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

ARTICOLO 6 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DELL'IMU

1. Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili – fabbricati, aree fabbricabili, e terreni agricoli (anche se incolti) – siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali all'esercizio di attività professionale o di impresa e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, salvo, per questi ultimi, quanto previsto all'articolo 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011, con esclusione, a decorrere dall'1/1/2014, dell'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali adibiti ad uso strumentale all'esercizio dell'attività agricola, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557 convertito dalla Legge 26/2/1994 n. 133.
2. A decorrere dall'1/1/2014, l'IMU non si applica altresì:
 - 2.1. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - 2.2. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22/4/2008, pubblicato in G.U. n. 146 del 24/6/2008;
 - 2.3. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - 2.4. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso a terzi ad alcun titolo, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19/5/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
3. Per poter usufruire delle esclusioni di cui ai commi precedenti, il soggetto passivo è obbligato a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU previsto al successivo articolo 17, apposita dichiarazione con la

quale attesta il possesso dei requisiti previsti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali deve applicarsi il beneficio.

4. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del Codice Civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

ARTICOLO 7 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'IMU sono:
 - 1.1. il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - 1.2. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
 - 1.3. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - 1.4. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria; il locatario è soggetto passivo per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria; per durata del contratto s'intende il periodo intercorrente tra la data di stipulazione e la data di riconsegna dell'immobile al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
 - 1.5. il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini dell'imposta, titolare di diritto di abitazione.

ARTICOLO 8 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Ai fini dell'IMU, gli immobili di cui al precedente articolo 6, comma 1, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, e dell'articolo 2 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, sono così definiti:
 - 1.1. Per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, nonché gli immobili abusivi, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione dell'IMU, non rileva il mero collegamento materiale essendo, invece, necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio; il contribuente provvede ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze. Sono esclusi dall'IMU gli immobili che non sono considerati fabbricati secondo la vigente legislazione in materia di catasto. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'IMU a partire dalla data di accatastamento, o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato. Tra i fabbricati sono ricompresi anche quelli strumentali all'esercizio di attività professionale o di impresa e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, salvo, per questi ultimi, quanto previsto all'articolo 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011, nonché i fabbricati rurali che non siano adibiti ad uso strumentale all'esercizio dell'attività agricola.

- 1.2. Per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale ovvero con una sua variante, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l'obbligo di comunicarla al contribuente con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29/3/2004 n. 99 e successive modificazioni iscritti nella previdenza agricola e che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. La cancellazione dalla previdenza agricola ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale abbiano concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui al presente punto, di natura oggettiva, si riconosce e quindi si applica a tutti i comproprietari. L'agevolazione non si riconosce ai soggetti in pensione ovvero che non possono essere iscritti alla previdenza agricola per mancanza dei requisiti disposti dalla relativa disciplina.
- 1.3. Per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali. Non sono considerati agricoli i terreni, diversi dalle aree edificabili, utilizzati per attività diverse da quelle agricole. Sono, invece, considerati agricoli i terreni non coltivati.

ARTICOLO 9

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVA PERTINENZA

1. Per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'esclusione dall'IMU di cui al precedente articolo 6, comma 1, prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica ad un solo immobile. Nel caso di due o più unità immobiliari distintamente accatastate ma utilizzate come unico complesso abitativo del soggetto passivo, solo una delle unità immobiliari può essere considerata abitazione principale alla quale applicare l'esclusione dall'IMU.
2. Sono assimilate all'abitazione principale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, le unità immobiliari elencate al precedente articolo 6, comma 2, nonché:
 - 2.1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, data in comodato d'uso o comunque concessa a terzi ad alcun titolo;

- 2.2. l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'IMU a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, ivi comprese le relative pertinenze, a condizione che il nucleo familiare del soggetto comodatario non possieda altre abitazioni nel Comune di Capurso. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo, l'assimilazione all'abitazione principale può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per la fruizione del beneficio valgono le seguenti prescrizioni: a) l'assimilazione all'abitazione principale opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro da intendersi come franchigia; b) non è previsto alcun limite dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE); c) l'atto di concessione in comodato deve essere regolarmente registrato; d) il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione con le forme, le modalità e i termini di cui al successivo articolo 17, indicando altresì gli identificativi catastali dell'immobile concesso in comodato e le generalità complete, ivi compreso il codice fiscale, del comodatario;
- 2.3. a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, data in comodato d'uso o comunque concessa a terzi ad alcun titolo.
3. Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Non rileva sia l'ubicazione che la distanza ma esclusivamente il fatto che la pertinenza sia effettivamente asservita all'abitazione principale.
4. Per poter usufruire delle agevolazioni correlate ai commi precedenti, il soggetto passivo è obbligato a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU previsto al successivo articolo 17, apposita dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti previsti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali deve applicarsi il beneficio.

ARTICOLO 10 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dell'articolo 13, commi 4 e 5, del D.L. n. 201/2011.
- 1.1. a) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23/12/1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del D.L. n. 201/2011:

Classificazione	Moltiplicatore
Gruppo Catastale A con esclusione della categoria catastale A/10	160
Categoria Catastale A/10	80
Gruppo Catastale B	140
Categoria Catastale C1	55
Categoria Catastale C/2, C/6, e C/7	160

Categoria Catastale C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo Catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	65
Categoria Catastale D/5	80

- b) Per i fabbricati privi di rendita catastale diversi da quelli di cui alla successiva lett. c), ferme restando la rivalutazione e l'applicazione dei moltiplicatori di cui alla precedente lett. a), si assume la rendita presunta determinata avendo a riferimento fabbricati simili.
- c) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi siano iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non venga formulata, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro delle Finanze 19/4/1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
- 1.2. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Al fine di semplificare sia gli adempimenti a carico dei contribuenti che l'attività di controllo degli uffici riducendo l'insorgenza del contenzioso tributario, la Giunta Comunale con propria deliberazione può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali medi di riferimento in comune commercio delle aree edificabili, valevoli ai fini dell'IMU. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato con la deliberazione prevista al periodo precedente, fatto salvo il caso di maggior valore riportato in atti pubblici o perizie giurate o atti di valore equivalente che abbiano ad oggetto l'area interessata dall'accertamento. I valori di riferimento dei terreni edificabili, su proposta dell'UTC, potranno essere variati con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro la data di approvazione delle aliquote IMU e assumeranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di adozione della deliberazione. In prima applicazione, i valori venali di riferimento sono stabiliti nella tabella "1" riportata in allegato al presente regolamento.

- 1.3. Per i terreni agricoli, anche non coltivati, diversi da quelli di cui al periodo successivo, il valore è ottenuto applicando all'ammontare del reddito domenicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23/12/1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

ARTICOLO 11 RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile, secondo quanto sancito dall'articolo 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, è ridotta del 50%:
- a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42;
 - b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 alla quale deve essere allegata idonea documentazione comprovante la condizione di inagibilità o inabitabilità. Con l'ausilio degli uffici comunali preposti, l'Ufficio Tributi si riserva comunque la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata e, in caso di dichiarazione mendace, emetterà apposito avviso di accertamento con aggravio di sanzioni ed interessi e segnalazione ai fini penali per la dichiarazione sostitutiva mendace. Il contribuente è tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di variazione IMU a pena di decadenza dal beneficio, nelle quali dovranno essere indicate le date di decorrenza e di termine della sussistenza delle condizioni di inagibilità o inabitabilità e di inutilizzo di fatto. Ai fini dell'applicazione della riduzione della base imponibile, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati con un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b) del DPR 6/6/2001 n. 380. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. c) e d), del richiamato DPR n. 380/2001 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale. A mero titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - I) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - II) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo o possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - III) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - IV) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle finiture del fabbricato o dei requisiti minimi igienico-sanitari (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria: acqua, fogna ecc.).L'immobile che non presenti le caratteristiche di degrado strutturale appena richiamate non può essere considerato inagibile o inabitabile e non può beneficiare della riduzione

del 50% della relativa base imponibile. Qualunque utilizzo, anche parziale, delle unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili, rende inapplicabile la riduzione della base imponibile. Agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, sino a quando permangono dette condizioni, ferma restando la riduzione della base imponibile, si applica comunque l'aliquota di base di cui all'articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 come eventualmente modificata con deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 8 bis, del D.L. n. 201/2011, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29/3/2004 n. 99 e ss.mm.ii., iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 6.000 e fino a € 15.500;
- b) del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500 e fino a € 25.500;
- c) del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500 e fino a € 32.000.

Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate alla quota di possesso e al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma. Il beneficio fiscale ha natura soggettiva ed è applicato per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente quota di possesso del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. Nell'ipotesi in cui il terreno agricolo sia posseduto e condotto da più soggetti passivi, coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, il beneficio fiscale spetterà ad ognuno di essi, proporzionalmente alla relativa quota di possesso del terreno. Nell'ipotesi, invece, in cui i soggetti passivi non siano tutti conduttori del fondo, l'agevolazione dovrà applicarsi soltanto a coloro che possiedono i requisiti richiesti dalla norma; inoltre, essa dovrà essere ripartita proporzionalmente alle quote di possesso dei singoli soggetti passivi che coltivano il terreno. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale abbiano concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

ARTICOLO 12 ESENZIONI

1. Ai sensi del disposto di cui all'articolo 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, richiamato dall'articolo 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, sono esenti dall'imposta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- 1.1. Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- 1.2. I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- 1.3. I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29/9/1973 n. 601, e successive modificazioni;
- 1.4. I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibili con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro

pertinenze;

- 1.5. I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11/2/1929 e reso esecutivo con Legge 27/5/1929 n. 810;
- 1.6. I fabbricati appartenenti agli Stati Esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- 1.7. I fabbricati posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986 n. 917, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici che restano comunque assoggettati all'IMU indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20/5/1985 n. 222. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolgono le predette attività con modalità non commerciali. In tali ipotesi, si applica quanto previsto dall'articolo 91-bis del D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito dalla legge 24/03/2012 n. 27 e dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19/11/2012 n. 200. L'esenzione non si applica alla frazione di tali unità immobiliari nelle quali si svolgono attività diverse da quelle precedentemente indicate.
2. Ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460, sono esenti dall'IMU gli immobili posseduti dalle ONLUS ad eccezione di quelli ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D per i quali vige solo la riserva del gettito in favore dello Stato.
3. Ai sensi del disposto di cui all'articolo 1, comma 708, della Legge 27/12/2013 n. 147, l'IMU non è dovuta in relazione ai fabbricati rurali adibiti ad uso strumentale all'esercizio dell'attività agricola, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557 convertito dalla Legge 26/2/1994 n. 133. Per fabbricato rurale adibito ad uso strumentale all'esercizio dell'attività agricola si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice Civile ed, in particolare, destinata:
 - a) alla protezione delle piante;
 - b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
 - c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
 - e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20/2/2006 n. 96;
 - f) all'abitazione di dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
 - g) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
 - h) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 18/5/2001 n. 228.
4. Ai sensi del disposto di cui all'articolo 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, dati in comodato d'uso o concessi a terzi ad alcun titolo.
5. Per poter usufruire delle esenzioni di cui ai commi precedenti, il soggetto passivo è obbligato a presentare, a pena di decadenza, entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU previsto al successivo articolo 17, apposita dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti previsti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali deve applicarsi il beneficio, fatte salve le situazioni di esonero oggettivamente riscontrabili.

ARTICOLO 13

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Le aliquote dell'IMU sono stabilite annualmente nei limiti di quanto previsto dall'articolo 13, commi 6 e 7, del D.L. n. 201/2011, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 (termine previsto da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione). In mancanza, sono confermate le aliquote vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote di base fissate dalla legge. Ai sensi del citato articolo 13, commi 6 e 7, del D.L. n. 201/2011, le aliquote stabilite dalla legge possono essere modificate, in aumento o in diminuzione, ma comunque entro i limiti previsti dallo stesso articolo 13, ed hanno effetto dal 1° gennaio dello stesso anno a condizione che la deliberazione sia adottata entro il predetto termine previsto dall'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote dell'IMU entro il termine previsto dall'articolo 193, commi 2 e 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296.

ARTICOLO 14

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo quando le condizioni richieste si siano protratte per oltre 15 giorni.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. L'importo della detrazione di cui al comma 1 può essere elevato con la deliberazione del Consiglio Comunale di cui al precedente articolo 13, comma 1, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
4. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 assimilate alle abitazioni principali ai sensi del precedente articolo 9, comma 2.
5. La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. In questi casi resta ferma l'applicazione dell'aliquota di base di cui all'articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 come eventualmente modificata con deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
6. Nei casi di cui al precedente articolo 9, comma 1, secondo e terzo periodo, la detrazione di cui al presente articolo è applicata una sola volta, sempre che l'immobile sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

ARTICOLO 15 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'IMU è dovuta da ciascun soggetto passivo in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata agli articoli 10 e 11, le aliquote stabilite annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale di cui al precedente articolo 13.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.
3. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di altri, purché il soggetto che esegue il pagamento versi la somma delle imposte che avrebbero dovuto pagare tutti i singoli contitolari per conto dei quali effettua il versamento.
5. Il versamento dell'IMU annualmente dovuta deve essere eseguito in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatte salve eventuali modifiche di legge. Il versamento dell'imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere eseguito in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento cada di sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base delle aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti dei termini di versamento, per situazioni particolari.
7. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lgs. 9/7/1997 n. 241, o mediante utilizzo del bollettino di conto corrente postale approvato con D.M. 23/11/2012, con le modalità stabilite dagli appositi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del Modello e dei codici tributo.
8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 721, della Legge 27/12/2013 n. 147, gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'IMU esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente all'1/1/2014.
9. Il versamento dell'importo dovuto in autoliquidazione ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero, per eccesso se è superiore. Nel caso di utilizzo del Modello F24, l'arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo.
10. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 espressamente richiamato dall'articolo 9, comma 7 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, provvede entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili ad eseguire il versamento dell'IMU dovuta per gli stessi immobili e per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.
11. Per le ipotesi di versamenti erroneamente eseguiti in favore dello Stato o di enti diversi dal

ARTICOLO 16 RISERVA DI GETTITO A FAVORE DELLO STATO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012 n. 228, il gettito dell'IMU relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota base dello 0,76% prevista dall'articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011. La quota d'imposta risultante dal periodo precedente è versata allo Stato contestualmente all'IMU dovuta al Comune.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune di Capurso e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano, anche con riferimento alla quota d'imposta riservata allo Stato, le disposizioni vigenti in materia di IMU di competenza comunale. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme a titolo di imposta, sanzioni e interessi derivanti dallo svolgimento delle suddette attività.

ARTICOLO 17 DICHIARAZIONE IMU

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 12-ter, del D.L. n. 201/2011, i soggetti passivi obbligati devono presentare la dichiarazione con le forme, i termini e le modalità indicate nell'apposito decreto ministeriale di approvazione del modello di dichiarazione previsto dall'articolo 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011. Con lo stesso decreto ministeriale di cui al periodo precedente sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, ed ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Nel caso di più soggetti passivi tenuti alla dichiarazione di uno stesso immobile, la dichiarazione può essere presentata in forma congiunta con le modalità indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente comma 1.
5. Per gli immobili indicati al n. 2) dell'articolo 1117 del Codice Civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 espressamente richiamato dall'articolo 9, comma 7 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data di nomina, deve presentare una comunicazione di avvio della procedura.
7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) ed i relativi

- accertamenti definitivi, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
8. Qualora il Comune attivi un proprio sistema di presentazione telematica, il contribuente può presentare la propria dichiarazione attraverso tale sistema, entro i termini di cui al precedente comma 2, con rilascio di ricevuta da parte dell'Ente.
 9. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 10.
 10. Ai sensi dell'articolo 1, comma 719, della legge 27/12/2013 n. 147, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo i termini, le modalità, il modello e le istruzioni approvate con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (D.MEF 26/06/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 04/07/2014). La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine (30/09/2014) previsto per quella relativa all'anno 2013.
 11. La dichiarazione non è dovuta:
 - 11.1 Con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione quando il soggetto passivo intenda avvalersi di una agevolazione che non si evinca dalla dichiarazione di successione;
 - 11.2 Con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali si applica il Modello Unico Informatico (MUI). Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione quando gli elementi rilevanti ai fini dell'IMU non siano rinvenibili nel MUI, ovvero quando il soggetto passivo intenda avvalersi di una agevolazione che non si evinca dallo stesso MUI;
 - 11.3 Con riferimento agli immobili oggetto di variazioni oggettive e soggettive denunciate al catasto, in quanto direttamente riscontrabili dalle banche dati catastali (es. attribuzione o modificazione di rendita).
 12. La dichiarazione è sempre e comunque dovuta in tutti i casi in cui il soggetto passivo intenda beneficiare di esclusioni, esenzioni, riduzioni, abbattimenti o altri benefici incidenti sulla determinazione e pagamento dell'imposta.

ARTICOLO 18 COMUNICAZIONI

1. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale disposta dal precedente articolo 9, comma 2, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti attraverso il modello di dichiarazione, allegando l'eventuale documentazione non in possesso dell'Ente e non rinvenibile d'ufficio. La documentazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU ed ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni.
2. Ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 15, comma 4, del presente regolamento, il soggetto passivo che esegua il versamento anche per conto dei contitolari deve comunicare al Comune, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuto pagamento, i dati anagrafici dei contitolari e quelli identificativi degli immobili in relazione ai quali ha eseguito il versamento.

TITOLO 3 – DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI -

ARTICOLO 19 OGGETTO DEL TITOLO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Capurso del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) istituito dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 e disciplinato dai commi 640 e da 669 a 689 del medesimo articolo 1, e ne assicura la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente Titolo si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti per l'applicazione della TASI e per le relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

ARTICOLO 20 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E FINALITA' DELLA TASI

1. Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU dai precedenti articoli 8 e 9, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. La TASI concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 26 del presente regolamento.

ARTICOLO 21 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 20. In caso di pluralità di possessori o detentori essi, distintamente per ciascuna categoria di soggetti passivi, sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, sempre che non appartengano allo stesso nucleo familiare. In detta ipotesi l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile è tenuto al versamento della restante quota del tributo il quale deve essere determinato per l'intero esclusivamente con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartito tra quest'ultimo e l'occupante in base alle percentuali rispettivamente dovute. In caso di pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale. In assenza di un contratto di affitto, comodato, o similari, ovvero in assenza di diverso soggetto passivo TARI/TARES/TARSU risultante dalla banca dati comunale, si presume che il soggetto che utilizza l'immobile sia il medesimo soggetto titolare di diritto reale sullo stesso; il possessore può dimostrare, attraverso idonea documentazione, il mancato utilizzo dell'immobile a favore di altro soggetto utilizzatore, indicando altresì il nominativo ed il

- relativo titolo giuridico.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata indicata nel contratto.
 4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
 5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 22

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO ED ESENZIONI

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati – ivi compresi l'abitazione principale ed i fabbricati rurali adibiti ad uso strumentale all'attività agricola – e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU nei precedenti articoli 8 e 9, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Ai fini TASI non sono considerati fabbricabili i terreni utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29/3/2004 n. 99 e successive modificazioni iscritti nella previdenza agricola e che esplicano la loro attività a titolo principale, quando persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. Si applica la "finzione giuridica" di cui all'articolo 8, comma 1.2, terzo periodo e successivi, del presente regolamento.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.L. 6/3/2014 n. 16 convertito dalla Legge 2/5/2014 n. 68, sono comunque esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
4. Sono altresì esenti, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - b) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29/9/1973 n. 601, e successive modificazioni;
 - c) I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibili con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - d) I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11/2/1929 e reso esecutivo con Legge 27/5/1929 n. 810;
 - e) I fabbricati appartenenti agli Stati Esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- f) I fabbricati posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986 n. 917, fatta eccezione per gli immobili posseduti e utilizzati da partiti politici che restano comunque assoggettati alla TASI indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20/5/1985 n. 222. Nei casi di possessore diverso dal detentore, l'esenzione compete solo a quest'ultimo, per la quota di competenza, sempre che si verifichino le condizioni di cui al periodo precedente. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolgono le predette attività con modalità non commerciali. In tali ipotesi, si applica quanto previsto dall'articolo 91-bis del D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito dalla legge 24/03/2012 n. 27 e dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19/11/2012 n. 200. L'esenzione non si applica alla frazione di tali unità immobiliari nelle quali si svolgono attività diverse da quelle precedentemente indicate
5. Ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460, sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti e/o detenuti dalle ONLUS.
6. Per poter usufruire delle esenzioni di cui ai commi precedenti, il soggetto passivo è obbligato a presentare, a pena di decadenza, entro il termine per la presentazione della dichiarazione TASI previsto al successivo articolo 27, apposita dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti previsti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali deve applicarsi il beneficio, fatte salve le situazioni di esonero oggettivamente riscontrabili.

ARTICOLO 23 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. In aderenza a quanto disposto dall'articolo 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 e in considerazione del collegamento della TASI all'erogazione e fruizione dei servizi indivisibili comunali, le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione degli immobili soggetti alla TASI e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione degli immobili assoggettati.
2. Nei confronti del possessore, la cessazione dell'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui cessa il possesso, di norma accertabile dalle risultanze catastali o dei pubblici registri immobiliari.
3. Nei confronti del detentore diverso dal possessore, la cessazione dell'obbligazione decorre dalla data in cui cessa la detenzione, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza di tempestiva dichiarazione, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che il soggetto passivo non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.
4. Per l'ipotesi di immobile oggetto di locazione finanziaria, nei confronti del locatario, la cessazione dell'obbligazione decorre dalla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna.

ARTICOLO 24 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011 ed agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

ARTICOLO 25

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.
2. Con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 (termine previsto da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), l'aliquota di base può essere ridotta fino all'azzeramento, ovvero può essere comunque modificata in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi individuati ai sensi del successivo articolo 26 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, differenziandola anche in ragione della tipologia o della destinazione degli immobili. In caso di mancata approvazione delle aliquote TASI entro il termine previsto da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, restano confermate quelle in vigore nell'anno precedente ovvero, in mancanza, quella base prevista dalla legge.
3. Il Comune determina le aliquote TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU vigente al 31/12/2013, fissata la 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili.
4. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può comunque superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dell'articolo 9, comma 2, del presente regolamento, siano finanziate detrazioni o altre misure – da prevedere con la deliberazione consiliare di cui al precedente comma 2 – tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 678, della Legge n. 147/2013, l'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito dalla legge 26/2/1994 n. 133, non può superare in ogni caso la misura dell'1 per mille.
6. I limiti massimi e minimi di cui ai commi precedenti si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative che dovessero intervenire successivamente all'approvazione del presente regolamento.
7. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 2, possono essere previste detrazioni dal tributo anche in maniera differenziata per singole categorie di soggetti passivi, per scaglioni di rendita, ovvero in ragione, della tipologia o della destinazione degli immobili. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
8. Ai sensi dell'articolo 9-bis del D.L. 28/3/2014 n. 47 convertito dalla Legge 23/5/2014 n. 80, la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi sull'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la

stessa unità non risulti locata, data in comodato d'uso o comunque concessa a terzi ad alcun titolo.

9. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote della TASI entro il termine previsto dall'articolo 193, commi 2 e 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296.

ARTICOLO 26

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. La TASI concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a) Servizio 1.01.04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
 - b) Servizio 1.01.07 – Anagrafe, stato civile, elettorale, leva, e servizio statistico;
 - c) Servizio 1.01.08 – Altri servizi generali;
 - d) Servizio 1.03.01 – Polizia municipale;
 - e) Servizio 1.04.01 – Servizi di istruzione pubblica: scuola materna;
 - f) Servizio 1.04.02 – Servizi di istruzione pubblica: istruzione elementare;
 - g) Servizio 1.04.03 – Servizi di istruzione pubblica: istruzione media;
 - h) Servizio 1.05.01 – Biblioteche, musei e pinacoteche;
 - i) Servizio 1.05.02 – Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale;
 - l) Servizio 1.06.03 – Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo;
 - m) Servizio 1.08.01 – Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
 - n) Servizio 1.08.02 – Illuminazione pubblica e servizi connessi;
 - o) Servizio 1.09.03 – Protezione civile;
 - p) Servizio 1.09.06 – Parchi, servizi per la tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.
2. Il costo dei servizi indivisibili viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote prevista dal precedente articolo 25 tenendo conto, per ciascun servizio, di tutti gli oneri diretti ed indiretti previsti per l'erogazione degli stessi nel corso dello stesso esercizio finanziario, con particolare riferimento alle voci di costo relative al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, alle imposte e tasse, agli oneri straordinari ed agli investimenti.
3. La deliberazione richiamata al precedente comma 2 dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizi assicurata dal gettito prodotto dalla TASI.

ARTICOLO 27

DICHIARAZIONE TASI

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la dichiarazione IMU di cui al precedente articolo 17 e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui al successivo articolo 59. Per questi ultimi è obbligatorio dichiarare le generalità di tutti gli eventuali co-utilizzatori, ove non siano rilevabili dalle registrazioni anagrafiche. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) ed ai fini della Tassa per la raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) o del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) e gli accertamenti diventi definitivi relativi ai medesimi tributi, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
2. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione TASI esclusivamente in via telematica,

secondo i termini, le modalità, il modello e le istruzioni approvate con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (D.MEF 26/06/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 04/07/2014).

3. Qualora non si verificano i presupposti dichiarativi di cui al comma precedente, e per le richieste di agevolazioni, la dichiarazione TASI è presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune, ovvero qualora il Comune attivi un proprio sistema di presentazione telematica, attraverso tale sistema, entro il medesimo termine, con rilascio di ricevuta da parte dell'Ente.
4. La dichiarazione ai fini TASI ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ARTICOLO 28 VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. I soggetti passivi di cui al precedente articolo 21, ferma restando la distinta solidarietà dell'obbligazione tributaria tra gli eventuali plurimi possessori e gli eventuali plurimi diversi utilizzatori, determinano autonomamente (in autoliquidazione) l'importo da versare a titolo di TASI, tenendo conto di quanto previsto dallo stesso articolo 21 e dagli articoli 22, 23, 24 e 25 del presente regolamento, nonché delle aliquote e detrazioni annualmente stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. A decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti, su richiesta degli stessi contribuenti, il Comune può rendere disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati, ovvero può procedere all'invio degli stessi, fermo restando che, in caso di mancata richiesta o invio dei predetti modelli di pagamento, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto.
3. Sempre al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, ferma restando la distinta solidarietà dell'obbligazione tributaria tra i possessori e gli eventuali diversi utilizzatori, di cui al precedente articolo 21, commi 1 e 2:
 - a) ogni possessore può effettuare il versamento della TASI in ragione della rispettiva quota di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dell'unità immobiliare;
 - b) nel caso in cui l'utilizzatore, diverso dal possessore, faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore, quest'ultimo può effettuare il versamento della TASI anche per conto dell'utilizzatore, purché la somma versata corrisponda alla totalità del tributo dovuto.
4. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
5. Il versamento della TASI annualmente dovuta deve essere eseguito in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatte salve eventuali modifiche di legge. Il versamento del tributo annuale complessivamente dovuto può, comunque, essere eseguito in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento cada di sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti dei termini di versamento, per situazioni particolari.
7. La TASI è versata direttamente al Comune mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lgs. 9/7/1997 n. 241, o mediante utilizzo del bollettino di conto corrente postale approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/5/2014 (pubblicato in G.U. n. 122 del 28/5/2014), con le modalità stabilite dagli appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate di approvazione dei relativi codici tributo (Risoluzioni n. 46/E e n. 47/E del 24/4/2014).
8. I versamenti degli importi dovuti a titolo di TASI, anche a seguito di accertamenti, devono essere eseguiti con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero, per eccesso se è superiore. Nel caso di utilizzo del Modello F24, l'arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo.
9. Per le ipotesi di versamenti erroneamente eseguiti in favore di enti diversi dal Comune di Capurso, si applicano i commi da 722 a 726 della Legge 27/12/2013 n. 147.

TITOLO 4 – DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI -

CAPO I° – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 29

OGGETTO DEL TITOLO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Capurso della Tassa sui Rifiuti (TARI) istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 e disciplinata dai commi 641 e seguenti del medesimo articolo 1, e ne assicura la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente Titolo si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti per l'applicazione della TARI e per le relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

ARTICOLO 30

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO, DEFINIZIONI, FINALITÀ E NATURA DELLA TARI

1. Il presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, anche se non utilizzati.
2. Si intendono per:
 - 2.1. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso;
 - 2.2. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, ecc.;
 - 2.3. *pertinenze*, le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione, purché classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Non rileva sia l'ubicazione che la distanza ma esclusivamente il fatto che la pertinenza sia effettivamente asservita all'abitazione principale.
 - 2.4. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento dell'abitazione principale ai sensi dell'articolo 817 del Codice Civile;
 - 2.5. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano in alcun caso, l'esonero o la riduzione della Tassa.
4. La TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

5. La TARI ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Titolo attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013.

ARTICOLO 31 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui al precedente articolo 30. Nel caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda anagrafica della famiglia o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 59, o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
 - b) per le utenze non domestiche, il possessore o detentore.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei in forza di contratti di durata non superiore a sei mesi anche non continuativi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione o superficie. Sono escluse dai criteri di cui al periodo precedente:
 - a) le occupazioni infrannuali aventi per oggetto l'occupazione di locali ed aree di durata complessiva superiore a sei mesi (es.: inizio occupazione: settembre 2013; fine occupazione: aprile 2014);
 - b) le occupazioni di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, sorte in forza di contratti di durata superiore.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 32 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
3. Ai fini dell'applicazione della TARI, sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti speciali non pericolosi provenienti anche da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 i rifiuti derivanti da:
- a) attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile;
 - b) attività di demolizione, costruzione, scavo e simili;
 - c) lavorazioni industriali;
 - d) lavorazioni artigianali;
 - e) attività commerciali;
 - f) attività di servizio;
 - g) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, ivi compresi i fanghi prodotti dalla potabilizzazione, depurazione e da altri trattamenti delle acque reflue, nonché le polveri prodotte da attività di abbattimento di fumi;
 - h) attività sanitarie.

ARTICOLO 33 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. A mente del D.Lgs. n. 152/2006, sono assimilati ai rifiuti urbani, sia ai fini dell'applicazione della TARI che ai fini della gestione dei rifiuti urbani, ritenendosi superata ogni eventuale altra norma regolamentare in contrasto con la presente disposizione, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "A" al presente regolamento, provenienti anche da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva superiore a 2.000 mq, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'effettiva superficie, non superi il 50% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del D.P.R. 27/4/1999 n. 158.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il gestore del servizio di raccolta, effettuate le opportune verifiche, indichi le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti, entro 90 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 59 dalle utenze che ritengano di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione.

ARTICOLO 34 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'articolo 185 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e quelle regolate da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento.

CAPO II° – ESCLUSIONI

ARTICOLO 35

LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree sotto elencate che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura, ovvero per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, ovvero che non possono produrre rifiuti in considerazione di obiettive condizioni di non utilizzabilità:
 - a) le superfici destinate all'esercizio delle sole attività sportive, fermo restando l'assoggettamento di tutte le altre superfici operative destinate ad usi secondari diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - b) le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto in senso stretto, compresi i locali accessori, strettamente funzionali all'esercizio del culto, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate ad usi secondari diversi, quali foresterie, uffici, punti di ristoro, rivendite e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non é compatibile o non si abbia di regola e di fatto la presenza umana;
 - d) le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, purché di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dalla data d'inizio lavori alla data di fine lavori o, se antecedente, di inizio dell'occupazione;
 - f) le unità immobiliari inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzate secondo le definizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lett. b), del presente regolamento, purché di fatto non utilizzate per qualsiasi uso;
 - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione o in abbandono, purché di fatto non utilizzate per qualsiasi uso;
 - h) le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite in via esclusiva alla manovra, movimentazione di automezzi, transito ovvero parcheggio gratuito dei veicoli;
 - i) le aree scoperte destinate ad attività sportive, ricreative, culturali ovvero promozionali del territorio comunale, patrocinate dal Comune;
 - l) le aree scoperte degli impianti di distribuzione dei carburanti, non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile ovvero le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dall'impianto di lavaggio.
2. Sono escluse dalla TARI, ad eccezione delle aree scoperte operative:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi;
 - b) le aree scoperte comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Le circostanze di cui ai commi precedenti, se non oggettivamente rilevabili, devono essere indicate, a pena della perdita del beneficio dell'esclusione, nella dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo articolo 59 ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base a idonea documentazione quale, a solo titolo esemplificativo, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, ecc.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio, da parte di utenze totalmente escluse ai sensi del presente articolo, sarà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ARTICOLO 36 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dalla TARI, i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 35.

CAPO III° – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE: SUPERFICIE TASSABILE

ARTICOLO 37 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU di cui al Capo 3° del D.Lgs. n. 507/1993 o della TARES di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011.
2. La superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a m. 1,50, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, etc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
3. La superficie calpestabile dei locali e delle aree tassabili può essere desunta, in alternativa al rilievo diretto, dalla planimetria catastale ovvero da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.
4. Per le sole unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 27/12/2013 n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, nella misura dell'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998 n. 138. A seguito dell'entrata in vigore del predetto criterio e del recepimento da parte del Comune delle nuove superfici assoggettabili alla tassa, si provvederà ad apposita comunicazione ai relativi soggetti passivi, ovvero se ne consentirà la conoscenza, anche telematicamente, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27/7/2000 n. 212.
5. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta, a regime, quella calpestabile misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore m. 1,50.

6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario si arrotonda al metro quadrato inferiore.
7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti al tributo i locali nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina sovrastante gli erogatori ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
8. Non sono considerate superfici tassabili:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
9. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 38.

ARTICOLO 38

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, rifiuti pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui al precedente articolo 34, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non si tiene conto, altresì, delle superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 33, comma 1, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2 del medesimo articolo 33.
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto, altresì, di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo consegue la predetta produzione in via esclusiva di rifiuti speciali, la detassazione si applica anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività generatrice di rifiuti speciali. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività generatrice di rifiuti speciali i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo da cui derivano i rifiuti speciali. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione le aree ed i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito o lo stoccaggio di materie prime, prodotti finiti o merci non correlati al processo produttivo da cui derivano i rifiuti speciali, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione in via esclusiva di rifiuti speciali non assimilati.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati e di rifiuti urbani, la delimitazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la percentuale di abbattimento del 20%:
 - a) laboratori fotografici e di eliografie;

- b) tintorie e lavanderie;
 - c) tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetreria;
 - d) officine meccaniche di autoveicoli, elettrauti, gommisti, autocarrozzerie e simili;
 - e) laboratori di falegnameria ed ebanisteria;
 - f) laboratori di ceramiche e smalterie;
 - g) studi medici e dentistici, veterinari, odontotecnici, laboratori di analisi e radiologia;
 - h) officine di carpenteria metallica, officine per la produzione di materiale ferroso, alluminio o acciaio;
 - i) caseifici, cantine vinicole, oleifici e frantoi;
 - l) stabilimenti di lavorazione di frutta, verdura e ortaggi ai fini della commercializzazione;
 - m) laboratori di pellicceria e lana;
 - n) altre attività economiche non elencate nei precedenti punti e comunque soggette, non occasionalmente, a smaltimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
5. Per fruire dell'esclusione o abbattimento di cui ai commi precedenti, a pena di perdita dei relativi benefici, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione la specifica attività svolta, nonché, attraverso apposita planimetria, le superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuti (*urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, ecc.*) distintamente per codice CER;
 - b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non devono essere conferiti al pubblico servizio. La responsabilità della raccolta, dell'avvio al recupero, riciclo o smaltimento rimane esclusivamente in capo al produttore. Nel caso di conferimento di rifiuti speciali non assimilati al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, si applicano le pene di cui all'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006.

CAPO IV° – TARIFFE

ARTICOLO 39 COSTO DI GESTIONE

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati inclusi anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche, nonché i costi amministrativi relativi alle attività di accertamento e riscossione e quelli di funzionamento dell'ARO/ATO.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono definiti ogni anno sulla base della Relazione Illustrativa degli interventi previsti per la gestione dei rifiuti urbani ed indicati nel Piano Finanziario di cui al successivo articolo 40, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

ARTICOLO 40 PIANO FINANZIARIO

1. Il Piano Finanziario comprende:

- a) il costo degli eventuali investimenti necessari;
 - b) le risorse finanziarie necessarie;
 - c) i costi del servizio di raccolta e smaltimento/conferimento dei rifiuti urbani e assimilati compresi i costi per lo spazzamento e lavaggio delle strade;
 - d) gli eventuali costi connessi allo svolgimento del servizio;
 - e) i costi amministrativi relativi alle attività di accertamento e riscossione e quelli di funzionamento dell'ARO/ATO.
2. Il Piano Finanziario comprende, altresì, una Relazione Illustrativa nella quale sono indicati:
- a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) il programma degli eventuali investimenti necessari;
 - d) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - e) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - f) l'indicazione su possibili ripartizioni dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;
 - g) ulteriori eventuali altri elementi necessari alla valutazione.
3. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o dilazionato in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto del tributo provinciale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/92:
- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili ovvero da eventi imprevedibili, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.
4. Il Piano Finanziario e la Relazione Illustrativa sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità
5. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione ed approvazione del Piano Finanziario e della Relazione Illustrativa finalizzati alla conseguente approvazione della tariffa TARI.

ARTICOLO 41 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della TARI è stabilita, sulla base del Piano Finanziario di cui al precedente articolo 40, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
3. La tariffa della TARI, nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 14 della Direttiva n. 2008/98/CE del 19/11/2008 emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, è commisurata tenendo conto dei seguenti criteri alternativi:
 - a) i criteri e metodologie determinati con il DPR 27/4/1999 n. 158 (cd. metodo normalizzato);
 - b) in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte nonché al costo del servizio dei rifiuti. In tal caso, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
 - c) nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR n. 158/1999, al fine di

semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, è consentita l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, ed è altresì possibile non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, la tariffa, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al precedente comma 2, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa e l'intero Piano Finanziario deliberati per l'anno precedente.
5. Resta ferma la facoltà di modificare la tariffa della TARI entro il termine previsto dall'articolo 193, commi 2 e 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296.

ARTICOLO 42 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, e pertanto è composta:
 - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare alle componenti fisse del costo dell'eventuale appalto di servizi ed agli eventuali investimenti per opere e relativi ammortamenti;
 - b) da una quota variabile, rapportata alle eventuali componenti variabili del costo dell'eventuale appalto, ai costi per il conferimento e smaltimento dei rifiuti e all'entità dei costi variabili di gestione.
2. La tariffa è articolata nelle categorie di "utenza domestica" e di "utenza non domestica". La tariffa per utenza domestica è suddivisa in categorie in relazione al numero degli occupanti. La tariffa per le utenze non domestiche è suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, facendo riferimento alle tabelle 3.a e 3.b del DPR n. 158/1999 nell'ipotesi di adozione dei criteri e metodologie di cui al precedente articolo 41, comma 3, lettere a) e c), e facendo riferimento alle categorie di cui all'allegato "B" del presente regolamento nell'ipotesi di adozione dei criteri e metodologie di cui al precedente articolo 41, comma 3, lettera b).
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

ARTICOLO 43 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie degli immobili le relative tariffe per unità di superficie, eventualmente parametrize al numero degli occupanti in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi, tenendo conto della quota fissa del costo del servizio attribuita alle utenze domestiche come prevista dal Piano Finanziario.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata tenendo conto del numero complessivo delle medesime utenze in relazione al numero degli occupanti, in considerazione della quota variabile del costo del servizio attribuita alle utenze domestiche come prevista dal Piano Finanziario.

3. I coefficienti rilevanti nella determinazione delle tariffe sono stabiliti con la deliberazione di approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe stesse, con riferimento, per l'intero anno, alla composizione dei nuclei familiari risultanti alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della Legge n. 147/2013, è assicurata una riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa imputata a tali utenze in misura pari al 40% del risparmio sul costo di smaltimento dei rifiuti indifferenziati, risultante a consuntivo nell'anno precedente.
5. Per le unità immobiliari ad uso domestico **dichiarate come “non utilizzate”, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali C/2 e C/6**, in sede di determinazione annuale delle tariffe da parte del Consiglio Comunale, sarà determinato uno specifico coefficiente per la quota fissa ed il corrispondente coefficiente per la quota variabile potrà assumere anche valore nullo (pari a zero).
6. La circostanza del non utilizzo per le unità immobiliari ad uso domestico di cui al comma precedente, è comprovata dall'assenza di arredi, beni mobili o suppellettili e di utenze attive per l'erogazione di pubblici servizi quali energia elettrica, gas, telefonia.
7. Ai fini della determinazione unitaria dell'utenza domestica, le superfici che costituiscono pertinenza si sommano a quella dell'unità immobiliare abitativa principale.

ARTICOLO 44 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa della TARI per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero di occupanti.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione della tassa, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se dimoranti altrove. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e che dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (colf, parenti, ecc...); in tali ipotesi le variazioni del numero dei componenti avvenute in corso d'anno devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 59.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti temporaneamente dimoranti altrove (per motivi di studio, lavoro, ecc.), per un periodo inferiore a 6 mesi.
4. I soggetti che risultano residenti nel Comune, con diversa dimora abituale per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, purché adeguatamente documentata, sono esclusi ai fini del computo del numero dei componenti e della determinazione della tariffa qualora:
 - a) svolgano attività di studio, lavoro, ecc;
 - b) siano lungodegenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari.

Tali situazioni, così come il loro venir meno, devono essere dichiarate a cura del soggetto passivo del rapporto tributario entro il termine di cui al successivo articolo 59.

5. Per le utenze domestiche relative a unità abitative possedute, occupate o detenute da:

- persone fisiche che hanno la residenza fuori del territorio comunale;
- persone fisiche residenti, per le abitazioni tenute a disposizione;
- persone fisiche residenti all'estero (iscritti AIRE);
- enti diversi dalle persone fisiche, per le abitazioni occupate o detenute da non residenti,

il numero degli occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 59. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente in un occupante su base annua, senza

applicazione di eventuali benefici agevolativi, ferma restando la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore eventualmente emergente.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che non sono destinati ad attività economiche e che non costituiscono pertinenza di unità immobiliari abitative, si considerano possedute/detenute da un numero di componenti pari a 1 (uno). Per le suddette unità immobiliari, in sede di determinazione annuale delle tariffe da parte del Consiglio Comunale, saranno determinati specifici coefficienti per la quota fissa e per la quota variabile.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari residenti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.

ARTICOLO 45 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le relative tariffe per unità di superficie, eventualmente differenziate per tipologia di attività svolta sulla base di coefficienti di potenziale produzione di rifiuto, tenendo conto della quota fissa del costo del servizio attribuita alle utenze non domestiche come prevista dal Piano Finanziario.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di rifiuto, tenendo conto della quota variabile del costo del servizio attribuita alle utenze non domestiche come prevista dal Piano Finanziario.
3. Per le unità immobiliari ad uso non domestico, catastalmente e funzionalmente destinate ad attività economiche, ma non utilizzate, in sede di determinazione annuale delle tariffe da parte del Consiglio Comunale, sarà determinato uno specifico coefficiente per la quota fissa ed il corrispondente coefficiente per la quota variabile potrà assumere valore nullo (pari a zero).
4. I coefficienti rilevanti nella determinazione delle tariffe sono stabiliti, per ogni tipologia di attività, con la deliberazione di approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe stesse, con riferimento, per l'intero anno, alle occupazioni per utenze non domestiche risultanti alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta.

ARTICOLO 46 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a quando non saranno messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in categorie di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, come riportate nell'allegato "B" del presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "B" viene effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche relativamente all'attività principale o ad eventuali attività secondarie dichiarate dal soggetto passivo facendo riferimento a quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. I locali ed aree occupati per attività non comprese espressamente in una specifica categoria sono associati alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo dell'uso a cui sono destinati e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra attività, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente.
5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica per tutte le superfici del medesimo compendio immobiliare adibite all'attività economica, anche se presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie destinata a vendita, esposizione, deposito, ufficio, lavorazione, ecc.).
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata; nel caso in cui non sia possibile definire tale superficie, la stessa è convenzionalmente stabilita in mq. 20.

ARTICOLO 47

PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. In aderenza a quanto disposto dall'articolo 1, comma 641, della Legge n. 147/2013 e in considerazione del collegamento della TARI all'erogazione e fruizione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, l'obbligazione tributaria nascente al verificarsi del presupposto della tassa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione degli immobili soggetti a TARI e sussiste fino al giorno di cessazione. La tassa è, pertanto, dovuta dai soggetti di cui all'articolo 31 per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione degli immobili assoggettati.
2. Nei confronti del detentore, la cessazione dell'obbligazione decorre dalla data in cui cessa la detenzione, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza di tempestiva dichiarazione, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che il soggetto passivo non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione, ovvero che la tassa sia stata assolta da eventuale altro soggetto passivo subentrante a seguito di denuncia o accertamento d'ufficio.
3. Le variazioni eventualmente intervenute nel corso dell'anno, in particolare nel numero dei componenti del nucleo familiare, nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento della tassa dovuta producono effetti dal momento di effettiva variazione degli elementi rilevanti. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tassa dovuta, a condizione che le circostanze rilevanti siano tempestivamente dichiarate entro il termine di cui al successivo articolo 59, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della dichiarazione. I versamenti dovuti per le variazioni in aumento della tassa, dovranno essere eseguiti entro la scadenza immediatamente successiva alla variazione intervenuta; in caso di variazioni in diminuzione della tassa, l'ufficio procede, di norma, entro lo stesso termine.

ARTICOLO 48

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del D.L. 31/12/2007 n. 248, convertito dalla Legge 28/2/2008 n. 31.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ARTICOLO 49

TASSA GIORNALIERA

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare anche in forma ricorrente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività (sia per la quota fissa che per la quota variabile), maggiorata di una percentuale del 50% e commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata ai giorni di occupazione.
3. Nel caso di occupazione o detenzione di durata pari o superiore a 183 giorni nell'anno solare è applicata comunque la tariffa annuale della tassa.
4. In mancanza della corrispondente categoria di attività nella classificazione contenuta nell'allegato "B" del presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria di attività assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la Tassa sull'Occupazione temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), ovvero per l'Imposta Municipale Secondaria di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, con possibilità di accertamento unico delle violazioni in unico atto, qualora commesse per la stessa fattispecie.
6. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 54 (Riduzioni per il riciclo), 55 (Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio) e 57 (Cumulo di riduzioni e agevolazioni – coperture contabili); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 51 e per le utenze non domestiche non stabilmente attive di cui all'articolo 53.
7. Gli uffici comunali addetti al rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quelli addetti alla relativa vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale, compreso il tributo provinciale di cui al successivo articolo 50.

ARTICOLO 50

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dall'Amministrazione provinciale sull'importo della tassa comunale, alle sole superfici dei locali ed aree assoggettabili alla TARI.
3. A ristoro dei costi amministrativi sostenuti dal Comune per la riscossione e rendicontazione del tributo provinciale, è prevista una compartecipazione a carico dell'Amministrazione provinciale pari allo 0,30% delle somme riscosse a tale titolo, trattenuta direttamente sulle somme da riversare periodicamente. Il riversamento in favore dell'Amministrazione provinciale è subordinato alla stipula di apposita convenzione.

CAPO V° – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 51 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Sino all'anno d'imposta 2018, la TARI per le utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni è ridotta, sia per la quota fissa che per la quota variabile:

a) ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della Legge n. 147/2013:

1. nella misura del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, purché l'utilizzo sia di durata complessiva non superiore a quattro mesi all'anno;
2. nella misura del 30% per le abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedano o abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno;

b) ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013:

3. nella misura rispettivamente del 50%, ovvero del 30%, per la sola abitazione principale occupata dai nuclei familiari che siano titolari di redditi, compresi i redditi fondiari non imponibili ai fini della tassazione IRPEF, nell'anno precedente a quello per il quale si richiede la riduzione, non superiori rispettivamente a € 4.000,00 annui lordi, ovvero a € 8.000,00 annui lordi;
4. nella misura del 30% per la sola abitazione principale, occupata dai nuclei familiari nei quali vi sia almeno un portatore di handicap psico-fisico permanente e grave ai sensi dall'articolo 3 – comma 3 – della legge 5/2/1992 n. 104, a condizione che il grado di invalidità accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge n. 104/1992 non sia inferiore al 100% e che siano titolari di redditi, compresi i redditi fondiari non imponibili ai fini della tassazione IRPEF, nell'anno precedente a quello per il quale si richiede la riduzione, non superiori a € 22.000,00 annui lordi. Ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'accertamento del grado di invalidità non inferiore al 100% non può essere sostituito da altro documento;
5. nella misura del 5% per la sola abitazione principale, occupata dai nuclei familiari che effettuano in modo continuativo il compostaggio dei propri scarti organici, direttamente presso le rispettive abitazioni, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, mediante l'utilizzo delle apposite compostiere domestiche distribuite dal Comune, ovvero dalla ditta appaltatrice del servizio comunale di igiene urbana.

Le riduzioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 non sono cumulabili tra loro; la riduzione di cui al punto 5 è cumulabile con tutte le altre riduzioni, comunque nei limiti di cui al successivo articolo 57, comma 1.

1 bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2019, la TARI per le utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni è ridotta sia per la quota fissa che per la quota variabile:

a) ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della Legge n. 147/2013:

1. nella misura del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, purché l'utilizzo sia di durata complessiva non superiore a quattro mesi all'anno;
2. nella misura del 30% per le abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedano o abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno;

b) ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013:

3. nella misura del 30% per la sola abitazione principale occupata da nuclei familiari che siano composti esclusivamente da soggetti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta per il

quale è richiesta la riduzione e che siano titolari di redditi di sola pensione in aggiunta al reddito dell'eventuale abitazione principale stessa, per i quali l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rilasciato entro il 31 dicembre dello stesso anno d'imposta per il quale è presentata la domanda di riduzione non risulti superiore a € 9.000,00;

4. nella misura rispettivamente del 50%, ovvero del 30%, per la sola abitazione principale occupata dai nuclei familiari titolari di redditi di qualunque natura, a condizione che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rilasciato entro il 31 dicembre dello stesso anno d'imposta per il quale è presentata la domanda di riduzione non risulti superiore rispettivamente a € 3.000,00 ovvero a € 5.500,00;
5. nella misura del 30% per la sola abitazione principale, occupata dai nuclei familiari titolari di redditi di qualunque natura, nei quali vi sia almeno un portatore di handicap psico-fisico permanente e grave ai sensi dall'articolo 3 – comma 3 – della legge 5/2/1992 n. 104, a condizione che il grado di invalidità accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge n. 104/1992 non sia inferiore al 100% e che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rilasciato entro il 31 dicembre dello stesso anno d'imposta per il quale è presentata la domanda di riduzione non risulti superiore a € 9.000,00. Ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'accertamento del grado di invalidità non inferiore al 100% non può essere sostituito da altro documento;
6. nella misura del 5% per la sola abitazione principale, occupata dai nuclei familiari che effettuano in modo continuativo il compostaggio dei propri scarti organici, direttamente presso le rispettive abitazioni, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, mediante l'utilizzo delle apposite compostiere domestiche distribuite dal Comune, ovvero dalla ditta appaltatrice del servizio comunale di igiene urbana.

Le riduzioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5 non sono cumulabili tra loro; la riduzione di cui al precedente punto 6 è cumulabile con tutte le altre riduzioni, comunque nei limiti di cui al successivo articolo 57, comma 1.

2. Le riduzioni di cui al precedente **comma 1** previste sino all'anno d'imposta 2018 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente richieste e documentate, a pena di perdita del beneficio, nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui al successivo articolo 59. L'obbligo dichiarativo sussiste solo in sede di prima richiesta ed esplica effetti anche per gli anni successivi, fatta eccezione per i soggetti di cui al precedente comma 1, punti 3 e 4, che non siano titolari di solo reddito da pensione i quali dovranno presentare annualmente le proprie richieste.
- 2 bis.** Le riduzioni di cui al precedente **comma 1 bis** previste a decorrere dall'anno d'imposta 2019 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente richieste e documentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di perdita del beneficio. Unicamente per i soggetti di cui al precedente comma 1 bis, lettera b), punto 3, l'obbligo dichiarativo sussiste solo in sede di prima richiesta che dovrà contenere espressamente anche la dichiarazione circa il possesso di redditi di sola pensione in aggiunta al reddito dell'eventuale abitazione principale, ed esplica effetti anche per gli anni successivi e sino a quando non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso trattamento ai fini del riconoscimento delle riduzioni della TARI. Per i soggetti di cui al precedente comma 1 bis, lettera a), punti 1 e 2 e lettera b), punti 4, 5 e 6, l'obbligo dichiarativo sussiste annualmente, entro lo stesso termine del 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di perdita del beneficio. Al fine di consentire l'effettuazione degli opportuni controlli, resta impregiudicata la facoltà dell'ufficio tributi di richiedere ulteriori e più aggiornati documenti.

3. Ai sensi dell'articolo 9-bis del D.L. 28/3/2014 n. 47 convertito dalla Legge 23/5/2014 n. 80, la TARI è applicata in misura ridotta di due terzi sull'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa unità non risulti locata, data in comodato d'uso o comunque concessa a terzi ad alcun titolo. In tal caso non si applica la riduzione di cui al precedente comma 1, punto 2.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ARTICOLO 52

ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE A COMPLETAMENTO DI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, ai soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali richiesti con apposita domanda e messi in atto dal Servizio Sociale Professionale Comunale ai sensi degli articoli 10, 18, 19 e 21 del regolamento per la concessione di benefici economici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28/11/2007, è concessa l'esenzione dal pagamento della TARI in relazione alla sola abitazione principale e relative pertinenze.
2. L'esenzione è disposta sulla base di apposita comunicazione, fornita dall'Ufficio per i Servizi Sociali entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di messa in atto degli interventi socio-assistenziali e viene concessa per lo stesso periodo tributario dell'intervento.

ARTICOLO 53

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La TARI è ridotta sia nella parte fissa che nella parte variabile:
 - a) ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della Legge n. 147/2013:
 1. nella misura del 20%, per i locali (diversi dalle abitazioni) e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, per un periodo non superiore a quattro mesi nell'anno solare; la predetta riduzione si applica esclusivamente se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo per l'esercizio dell'attività rilasciati dai competenti organi o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
 - b) ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013:
 2. nella misura del 20% per i locali adibiti ad attività commerciali e artigianali, ricadenti in zone interdette totalmente al traffico veicolare con apposita ordinanza dirigenziale di divieto di transito emanata a causa di lavori finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di durata prevista superiore a tre mesi; tale beneficio spetta limitatamente alla durata ed alle zone individuate dall'ordinanza di interdizione al traffico veicolare.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente richieste e documentate, a pena di perdita del beneficio, nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui al successivo articolo 59. Per la sola ipotesi di cui al precedente comma 1, punto 1, l'obbligo dichiarativo sussiste solo in sede di prima richiesta ed esplica effetti anche per gli anni successivi.
3. Si applica, in quanto compatibile, il comma 4 del precedente articolo 51.

ARTICOLO 54 RIDUZIONI PER IL RICICLO

1. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152, "qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento".
2. Le utenze non domestiche per le quali sia dimostrato l'avvio al riciclo di rifiuti speciali assimilati agli urbani, direttamente tramite soggetti autorizzati ovvero tramite il pubblico servizio, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della TARI, determinata secondo le modalità di cui ai commi seguenti.
3. Nel caso di avvio al riciclo direttamente tramite soggetti autorizzati, la TARI dovuta dalle singole utenze non domestiche è ridotta a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa che ha effettuato l'attività di riciclo, a ciò abilitata.
4. La riduzione di cui al precedente comma 3 è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati direttamente al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti prodotti, come segue:
 - a. fino al 15% di riciclo - nessuna riduzione;
 - b. dal 15% al 50% di riciclo - 5% di riduzione sulla parte variabile della tariffa;
 - c. oltre il 50% - 10% di riduzione sulla parte variabile della tariffa.

Si considera come quantità totale di rifiuti prodotti, il risultato del prodotto tra la superficie assoggettata alla TARI ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

5. Al fine del calcolo della riduzione per riciclo di cui ai commi 3 e 4, i titolari delle utenze non domestiche che hanno avviato il rifiuto a riciclo direttamente tramite soggetti autorizzati, sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente e la quantità complessiva di rifiuti prodotti dall'unità locale determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 4, ultimo periodo. A tale dichiarazione dovrà essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata oltre sanzioni ed accessori attesa l'infedeltà della dichiarazione resa, e ad inoltrare denuncia alle autorità competenti per la dichiarazione sostitutiva mendace.
6. Anche nel caso di avvio al riciclo tramite il pubblico servizio, la TARI dovuta dalle singole utenze non domestiche è ridotta a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, con le modalità di cui ai successivi commi 7 e 8.
7. L'accesso al beneficio di cui al comma 6 è riconosciuto in favore delle utenze non domestiche che conferiscano in via esclusiva al pubblico servizio i propri rifiuti speciali assimilati agli urbani in particolari quantità (*a tal fine, per ciascuna singola utenza, rilevano esclusivamente non meno di 20 ritiri annui, ognuno non inferiore a una tonnellata per tipologia di rifiuto*

riciclabile) e mediante appositi contenitori idonei per il trasporto (*c.d. cassoni*). L'avvio al riciclo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo della ditta appaltatrice del pubblico servizio di raccolta, trasporto e conferimento RSU ed assimilati del Comune di Capurso. La riduzione è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti prodotti, come segue:

- a. fino al 15% di riciclo - nessuna riduzione
- b. dal 15% al 50% di riciclo - 40% di riduzione sulla parte variabile della tariffa;
- c. oltre il 50% di riciclo - 60% di riduzione sulla parte variabile della tariffa.

Si considera come quantità totale di rifiuti prodotti, il risultato del prodotto tra la superficie assoggettata alla TARI ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

8. Al fine del calcolo della riduzione per riciclo di cui al comma 6, i titolari delle utenze non domestiche che hanno avviato il rifiuto a riciclo tramite il pubblico servizio, sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante, per ciascun ritiro, la quantità e la data di conferimento dei rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente e la quantità complessiva di rifiuti prodotti dall'unità locale, determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 7, ultimo periodo.
9. Le riduzioni indicate nel presente articolo sono calcolate a consuntivo, con compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo, ovvero con rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.

ARTICOLO 55

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La TARI è ridotta al 40%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nelle zone dove non è effettuata la raccolta.
2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo, a pena di decadenza dal beneficio, con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 59.
3. La TARI è ridotta alla misura del 20% nei periodi di assoluto mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ARTICOLO 56

MODALITA' PRATICHE PER LA FRUIZIONE DEI BENEFICI

1. Fatta salva ogni altra diversa disposizione del presente Titolo, le esenzioni e le riduzioni della TARI sono concesse se debitamente dichiarate all'ufficio tributi, a pena di decadenza dal beneficio, nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui all'articolo 59, corredata della documentazione richiesta dallo stesso ufficio. Gli effetti della domanda, se accolta, avranno decorrenza dalla data del verificarsi della condizione legittimante l'agevolazione.
2. Le esenzioni e le riduzioni, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi e fino a quando persistono le condizioni richieste, con l'obbligo per il contribuente di comunicare ogni

sopravvenuta variazione, fatta salva ogni altra diversa disposizione del presente Titolo.

3. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per la riduzione o l'esenzione accordata, anche mediante l'invito a presentare documentazione integrativa, ovvero mediante richiesta ad Enti di ulteriori informazioni.

ARTICOLO 57

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI – COPERTURE CONTABILI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera singolarmente sull'importo iniziale dovuto, fino ad un massimo complessivo del 60%, fatto salvo quanto previsto ai precedenti articolo 51, comma 3 e articolo 55, comma 3.
2. Le agevolazioni di cui all'articolo 51, comma 1, lett. b), all'articolo 52 e all'articolo 53, comma 1, lett. b) sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dal gettito della TARI.

ARTICOLO 58

INCENTIVI AL CONFERIMENTO PRESSO IL PUNTO ECOLOGICO COMUNALE

1. Al fine di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti, il Comune incentiva le utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani mediante il conferimento presso il Punto Ecologico Comunale, riconoscendo loro una premialità in rapporto alla quantità di rifiuti conferiti. La Giunta Comunale stabilisce annualmente, nello schema del bilancio di previsione, l'importo complessivo da destinare alla premialità.
2. Si applica la disciplina prevista dal regolamento per la gestione e il funzionamento del Punto Ecologico Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27/5/2014.

CAPO VI° – DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELLA TASSA

ARTICOLO 59

DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della TARI e in particolare:
 - a) l'inizio, le variazioni o la cessazione del possesso, occupazione o detenzione;
 - b) la sussistenza, le modifiche o il venir meno delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per i locali in multiproprietà ed i centri commerciali integrati: dal soggetto che gestisce i

servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri possessori, occupanti o detentori con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. La dichiarazione di inizio o di cessazione del possesso, occupazione o detenzione e le dichiarazioni di variazione influenti sull'ammontare della tassa dovuta devono essere presentate al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati dal Comune.
6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fatta salva ogni altra diversa disposizione del presente Titolo, qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata nei modi e nei termini di cui al comma precedente. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione di variazione o cessazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
7. La dichiarazione iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi dell'intestatario della scheda di famiglia (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se disponibile, il numero dell'interno, nonché i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) l'eventuale indicazione della sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o esclusioni;
 - g) l'eventuale indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica o, se in possesso, di Posta Elettronica Certificata (PEC).
8. La dichiarazione, iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione, codice fiscale, partita I.V.A., sede legale e descrizione dell'attività principale svolta);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) l'eventuale indicazione delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e delle superfici escluse;
 - f) l'eventuale indicazione della sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o esclusioni;
 - g) l'indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
9. Sono considerate facoltative le indicazioni di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e un recapito telefonico a cui far pervenire le informazioni tributarie sommarie riguardanti il

contribuente. Qualora venga indicato l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata, è attribuito d'ufficio l'accesso alla consultazione telematica delle risultanze comunali della propria posizione tributaria, ove tale servizio sia attivato dall'Ente.

10. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante con allegazione del proprio documento d'identità in corso di validità, è presentata direttamente agli uffici comunali, o spedita tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero inviata in via telematica con Posta Elettronica Certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
11. Qualora il Comune attivi un proprio sistema di presentazione telematica, il contribuente può presentare la propria dichiarazione attraverso tale sistema, entro i termini di cui al precedente comma 5, con rilascio di ricevuta da parte dell'Ente.
12. Gli uffici comunali, in occasione della presentazione di richieste di residenza o di rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il richiedente a presentare la dichiarazione TARI nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
13. Ai fini dell'applicazione della TARI, restano valide, in quanto compatibili, le dichiarazioni presentate in relazione ai previgenti regimi di prelievo relativi alla gestione dei rifiuti: Tassa per la raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani di cui al D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 (TARSU) e Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi di cui all'articolo 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214 (TARES).

ARTICOLO 60 COMUNICAZIONI TRA UFFICI COMUNALI

1. Tutti gli uffici comunali competenti sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, copia:
 - a) delle concessioni rilasciate per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - c) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti.

ARTICOLO 61 VERSAMENTO DELLA TASSA

1. La TARI è dovuta al Comune sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti divenuti definitivi nell'anno precedente ed è pagata mediante versamento dell'importo dovuto in unica soluzione, di norma, entro la data del 31 Maggio dell'anno cui la tassa si riferisce, ovvero in tre rate di uguale importo aventi scadenza, di norma, al 31 Maggio, 31 Agosto e 30 Novembre. E' fatta salva la possibilità che la Giunta Comunale determini un differimento di tali scadenze.
2. Per le nuove o maggiori obbligazioni tributarie intervenute in corso d'anno, ovvero per le minori obbligazioni tributarie intervenute in corso d'anno, queste devono essere regolate, di norma, in aumento o diminuzione della tassa precedentemente quantificata, alla scadenza immediatamente successiva al determinarsi dell'evento.
3. Le variazioni intervenute in corso d'anno che comportino riduzioni della tassa dovuta potranno essere considerate con la TARI relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
4. Al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di versamento, sono inviati al domicilio del contribuente, a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o mezzi equivalenti, appositi avvisi di pagamento contenenti gli estremi relativi alla base di calcolo ed al versamento della tassa secondo quanto rilevabile dalle dichiarazioni presentate dal contribuente e/o dagli accertamenti divenuti definitivi; tali informazioni potranno essere rese direttamente fruibili anche attraverso

canali telematici riservati, per la consultazione da parte del singolo contribuente.

5. La TARI è versata in favore del Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9/7/1997 n. 241 (Modello F24 riportante i codici tributo istituiti e/o ridenominati con provvedimenti del Direttore Centrale dell'Agenzia delle Entrate: Risoluzione n. 37/E del 27/5/2013 e Risoluzioni n. 45/E e 47/E del 24/4/2014), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento di cui al precedente comma 4, è inviato, anche a mezzo posta raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata o altri mezzi equivalenti, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica soluzione entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento entro il predetto termine, si applicheranno le sanzioni per omesso o insufficiente pagamento di cui al successivo articolo 64, comma 1.1, oltre agli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
7. Per le ipotesi di versamenti erroneamente eseguiti in favore di enti diversi dal Comune di Capurso, si applicano i commi da 722 a 726 della Legge 27/12/2013 n. 147.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

ARTICOLO 62 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della Legge 27/12/2013 n. 147, con apposita delibera la Giunta Comunale designa uno o più funzionari responsabili cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale riguardante ciascun tributo in cui è articolata la IUC.

ARTICOLO 63 VERIFICHE E ACCERTAMENTI

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata, un apposito avviso di accertamento motivato. L'avviso indica le somme da versare in unica soluzione entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472, e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché del termine entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile individuato dal Comune per la gestione del tributo. Quando gli avvisi di accertamento siano prodotti da sistemi informatici automatizzati, la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, a mente dell'articolo 1, comma 87, della legge 28/12/1995 n. 549.
4. Con particolare riferimento alla TARI di cui al Titolo 4, ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo, quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23/03/1998 n. 138.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 693, della Legge 27/12/2013 n. 147, il funzionario responsabile, ai fini dell'accertamento e della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, può inviare ai contribuenti questionari relativi ai dati ovvero a notizie di

carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti o documenti indicandone il motivo, richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti di singoli contribuenti a uffici pubblici ed enti di gestione di servizi pubblici, con esenzione di spese e diritti, disporre l'accesso agli immobili assoggettabili ai tributi dalla IUC mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

6. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
7. Le somme dovute a seguito della notifica di avvisi di accertamento possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali.
8. Tutti gli uffici comunali competenti sono obbligati a trasmettere, a richiesta dell'ufficio tributi, copia di eventuali provvedimenti o documenti utili all'attività di controllo.

ARTICOLO 64

SANZIONI ED INTERESSI

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi da 695 a 699, della Legge 27/12/2013 n. 147:
 - 1.1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 (30% dell'importo non versato).
 - 1.2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
 - 1.3. In caso di dichiarazione infedele si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
 - 1.4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La stessa sanzione si applica in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario o di mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti di cui al precedente articolo 63, comma 5.
2. Le sanzioni previste ai precedenti punti 1.2, 1.3 e 1.4 per l'omessa o per l'infedele dichiarazione ovvero per la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente col pagamento del tributo e degli interessi, se dovuti, e della stessa sanzione in misura ridotta.
3. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano stati iniziati accessi, ispezioni verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento della tassa o di una sua rata, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo con irrogazione della relativa sanzione deve avvenire da parte del Comune, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. La sanzione per l'omesso o parziale versamento non si applica quando il versamento dovuto al Comune di Capurso sia stato tempestivamente eseguito in favore di Ente diverso, a condizione che il contribuente si attivi per la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 1, commi da 722 e 727, della Legge 27/12/2013 n. 147.
6. Si applica la disciplina prevista in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18/12/1997 n. 472.
7. Sulle somme dovute per l'imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 65

CONTENZIOSO, ACCERTAMENTO CON ADESIONE E ISTITUTI DEFLATTIVI

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.Lgs. n. 23/2011 si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato in base ai criteri e principi dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218.
3. Sono altresì applicabili, secondo le modalità previste da specifici regolamenti comunali, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dallo stesso D.Lgs. n. 218/1997.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali.

ARTICOLO 66

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per tributi, sanzioni ed interessi in applicazione dei precedenti articoli 63 e 64, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione o di rateizzazione, sono rimosse coattivamente mediante una delle forme a tale scopo previste dal vigente ordinamento.
2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

ARTICOLO 67

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme indebitamente versate deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione e, ove dovuto, deve essere eseguito entro i termini di legge.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura e con le stesse modalità di calcolo previste dal precedente articolo 64, comma 7, a decorrere dalla data dell'eseguito indebito versamento.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo (IMU, TASI o TARI). Ai fini dell'applicazione della compensazione, il contribuente deve presentare al

responsabile del tributo, entro il termine di scadenza per il pagamento, apposita istanza contenente la volontà di adempiere all'obbligazione tributaria, in tutto o in parte, utilizzando il credito vantato. Il funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute e accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione dandone comunicazione al contribuente.

ARTICOLO 68 IMPORTI MINIMI

1. Ciascun singolo tributo (IMU, TASI o TARI) non è versato qualora esso sia inferiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, e in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali, non si procede all'accertamento, alla riscossione coattiva ed al rimborso quando l'ammontare del tributo da recuperare o da rimborsare sia inferiore ad euro 12,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi al netto di sanzioni, interessi ed eventuali altri accessori.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica ove il recupero derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

ARTICOLO 69 POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. In funzione del potenziamento dell'attività di controllo dell'evasione e sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa a ciò dedicata, una percentuale dei tributi riscossi può essere destinata al potenziamento dell'Ufficio Tributi e, nei limiti in cui l'ordinamento giuridico e contrattuale tempo per tempo vigente lo preveda, anche all'erogazione di compensi incentivanti in favore del personale addetto allo stesso ufficio.
2. La Giunta Comunale delibera la percentuale del gettito da destinare agli scopi di cui al precedente comma 1, entro il limite del 5% a valere sul gettito riscosso nell'anno precedente a seguito dell'attività di accertamento e controllo riferita ai singoli tributi.

ARTICOLO 70 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della IUC in tutte le sue componenti, e alle altre norme legislative vigenti in materia di ordinamento tributario locale e regolamentari non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Relativamente alle annualità pregresse, resta comunque ferma l'applicazione di tutte le norme di legge e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 (ICI), della Tassa per la raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani di cui al Capo III del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 (TARSU) e del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi e della relativa Maggiorazione di cui all'articolo 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 2014 (TARES).

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche di legge che eventualmente interverranno nel corso della sua validità.

ARTICOLO 71
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014; dalla stessa data perdono efficacia tutte le norme regolamentari con esse in contrasto.

TABELLA “1” ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Valori venali di riferimento di cui all’articolo 10, comma 1.2, ultimo periodo.

ZONE OMOGENEE DEL VIGENTE P.R.G.	VALORE VENALE MEDIO AREE COMPRESSE NELLA 1^ FASE DI ATTUAZIONE P.R.G. (ARTICOLO 3.11 N.T.E.)		VALORE VENALE MEDIO AREE COMPRESSE NELLA 2^ FASE DI ATTUAZIONE P.R.G. (ARTICOLO 3.11 N.T.E.)	VALORE VENALE MEDIO AREE COMPRESSE NELLA 3^ FASE DI ATTUAZIONE P.R.G. (ARTICOLO 3.11 N.T.E.)
	Per aree su cui non è possibile l’edificazione con semplice permesso di costruire in quanto è prescritta (dal P.R.G.) la preliminare formazione ed approvazione di P.U.E. di iniziativa pubblica, ovvero, di P.U.E. di iniziativa privata con successiva stipula di convenzione urbanistica	Per aree su cui è possibile l’edificazione con semplice permesso di costruire, ovvero, per le quali è già stato approvato il prescritto P.U.E. di iniziativa pubblica, ovvero, è già stato approvato il P.U.E. di iniziativa privata ed è già stata stipulata la convenzione urbanistica prescritta dal vigente quadro normativo in materia		
B1	€/mq di superficie fondiaria: 180,00	€/mq di superficie fondiaria: 240,00	=====	=====
B2	€/mq di superficie fondiaria: 270,00	€/mq di superficie fondiaria: 320,00	=====	=====
C1	€/mq di superficie territoriale: 56,00	€/mq di superficie territoriale: 75,00	=====	=====
C2	€/mq di superficie territoriale: 34,00	€/mq di superficie territoriale: 45,00	=====	=====
C3	€/mq di superficie territoriale: 52,00	€/mq di superficie territoriale: 70,00	€/mq di superficie territoriale: 32,00	€/mq di superficie territoriale: 25,00
D1	€/mq di superficie territoriale: 36,00	€/mq di superficie territoriale: 48,00	=====	=====
D2	=====	€/mq di superficie fondiaria: 50,00	=====	=====
D3	€/mq di superficie territoriale: 25,00	€/mq di superficie territoriale: 35,00	=====	=====
AREE DI USO PUBBLICO (articolo 2.1 N.T.E del P.R.G.) AREE PER ATTREZZATURE DI PUBBLICO INTERESSE (articolo 2.4 N.T.E. del P.R.G.)	€/mq di superficie territoriale: 5,16	=====	€/mq di superficie territoriale: 3,90	=====

ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Sostanze non pericolose assimilate ai rifiuti urbani di cui all’articolo 33, comma 1.

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 33 del presente Regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l’informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono

attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO “B” AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Categorie di utenze non domestiche di cui all’articolo 42, comma 2.

Per l’ipotesi di adozione dei criteri e metodologie di cui all’articolo 41, comma 3, lettere a) e c), le categorie di utenze non domestiche di cui all’articolo 42, comma 2, sono quelle indicate nelle tabelle 3.a e 3.b del DPR 27/04/1999 n. 158.

Per l’ipotesi di adozione dei criteri e metodologie di cui all’articolo 41, comma 3, lettera b), le categorie di utenze non domestiche di cui all’articolo 42, comma 2, sono le seguenti:

01. Sedi di associazioni, sedi di circoli, caserme, luoghi di culto;
02. Autorimesse, depositi, esposizioni;
03. Cinematografi, teatri;
04. Studi professionali, uffici, agenzie, agenti di commercio, promotori finanziari, CAF e patronati, impianti sportivi, palestre;
05. Attività commerciali di generi non alimentari
06. Attività artigianali, industriali, capannoni di produzione e/o vendita;
07. Attività commerciali di generi alimentari, supermercati, ipermercati, salumi e formaggi, plurilicenze alimentari e miste, macellerie;
08. Distributori di carburanti;
09. Banche e istituti di credito;
10. Alberghi, pensioni, bed & breakfast, affitta-camere;
11. Case di cura e riposo;
12. Sale da ballo, discoteche, night club, sale da gioco, biliardo, scommesse e lotterie;
13. Banchi di mercato di beni durevoli;
14. Ristoranti, trattorie, osterie, pub, pizzerie, bar, caffè, pasticcerie, birrerie, yougurterie;
15. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante;
16. Banchi di mercato di generi alimentari;
17. Unità immobiliari ad uso non domestico, catastalmente e funzionalmente destinate ad attività economiche, ma non utilizzate.